REGOLAMENTO (CEE) N. 2974/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'esportazione e d'importazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2916/79 ha esteso la possibilità di fissare anticipatamente il prelievo alle importazioni da taluni paesi terzi che hanno concluso con la Comunità accordi in materia ; che è necessario adattare in conseguenza la durata di validità dei titoli per le importazioni in questione e prevedere le menzioni che devono figurare su tali titoli ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione (3) ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione per carni bovine di alta qualità originarie di taluni paesi terzi ; che è necessario adottare le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America ;

considerando che la Commissione deve essere regolarmente informata dell'andamento degli scambi nel settore delle carni bovine, al fine di garantire una gestione del mercato il più efficacemente possibile ;

considerando che è pertanto necessario adattare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2649/79 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 571/78 è modificato conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. a) Il titolo d'importazione è valido novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

b) Tuttavia, il titolo d'importazione che dà diritto ad uno dei regimi speciali di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché all'articolo 10 bis del presente regolamento è valido novanta giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo.

2. Il titolo d'importazione che comporta fissazione anticipata del prelievo, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, è valido a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 :

a) trenta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune,

b) sessanta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti da paesi terzi non europei,

c) quarantacinque giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune che non soddisfano alle condizioni di cui alla lettera b) ».

Articolo 3

L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

La domanda di titolo d'importazione che comporta fissazione anticipata del prelievo e il titolo :

1. di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti menzioni :

"ARGENTINA" o "URUGUAY",

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) Vedi pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(5) GU n. L 304 del 30. 11. 1979, pag. 7.

2. di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti menzioni :

"ARGENTINA" o "AUSTRALIA" o "NEW ZEALAND" o "URUGUAY",

3. di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), recano, nelle caselle 13 e 14, la seguente menzione :

"ROMANIA".

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato ».

Articolo 4

È inserito il seguente articolo 10 bis :

« *Articolo 10 bis*

1. Per poter beneficiare del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2972/79 :

a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carni, in peso del prodotto, e al massimo al 10 % del quantitativo fissato conformemente all'articolo 7, del regolamento (CEE) n. 2972/79, nel quadro del regime in causa e per il trimestre durante il quale la domanda di titolo viene presentata ;

b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 12, una delle seguenti menzioni :

— "Carni bovine di alta qualità (regolamento (CEE) n. 2972/79)",

— "Viande bovine de haute qualité (règlement (CEE) n° 2972/79)",

— "Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 2972/79)",

— "High-quality beef/veal (Regulation (EEC) No 2972/79)",

— "Kwaliteitsrundvlees (Verordening (EEG) nr. 2972/79)",

— "Oksekød af høj kvalitet (forordning (EØF) nr. 2972/79)".

2. La sospensione del prelievo non si applica al quantitativo di prodotto importato che, in virtù della tolleranza, supera il quantitativo indicato nel titolo d'importazione alla casella 20.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti menzioni :

— "Sospensione del prelievo — Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg",

— "Prélèvement suspendu — Certificat valable pour ... (quantités en chiffres et en lettres) kilogrammes",

—"Aussetzung der Abschöpfung — Lizenz gültig für ... (Menge in Zahle und Buchstaben) kg",

— "Levy suspended — Licence valid in respect of ... (Quantity in figures and in words) kg",

— "Heffing geschorst — Certificaat geldig voor .... (hoeveelheid in cijfers en letters) kg",

— "Importafgift suspenderet — Licens gyldig for ... (mængde med tal og bogstaver) kg" ».

Articolo 5

All'articolo 11, paragrafi 1 e 5, le parole « agli articoli da 8 a 10 » sono sostituite con « agli articoli da 8 a 10 bis ».

Articolo 6

L'articolo 13, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 13*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1°, l'11 e il 21 di ogni mese, i quantitativi di ogni prodotto, per i quali, nel corso dei dieci giorni che precedono il giorno della comunicazione, sono stati rilasciati :

a) titoli d'importazione, separatamente per i titoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) ;

b) titoli d'importazione separatamente per ciascuno Stato, paese o territorio d'origine, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ;

c) titoli d'importazione che comportano fissazione anticipata del prelievo separatamente per ciascun paese d'origine di cui all'articolo 6 ;

d) titoli d'esportazione che comportano fissazione anticipata della restituzione, specificando, in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, la destinazione dei prodotti ;

e) titoli d'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79 ;

f) altri titoli d'esportazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente